

# Regolamento Procedura di Mediazione OMCI Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

Rev. del 03/09/2011

## Indice

- 1 Applicazione
- 2 Avvio della mediazione
- 3 Luogo della mediazione
- 4 Scelta e nomina del mediatore
- 5 Indipendenza imparzialità e sostituzione del mediatore
- 6 Svolgimento della mediazione
- 7 Proposta del mediatore
- 8 Presenza delle parti e loro rappresentanza
- 9 Conclusione della mediazione
- 10 Accordo
- 11 Mancato accordo
- 12 Riservatezza
- 13 Indennità
- 14 La responsabilità di OMCI e del mediatore
- 15 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
- 16 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
- 17 Interpretazione e applicazione delle norme
- 18 Legge applicabile

## 1 APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, ovvero su invito di un giudice, in presenza di una clausola contrattuale o per autonoma iniziativa delle parti. Le parti, d'intesa con OMCI, possono concordare di apportare modifiche al Regolamento in qualsiasi momento.
2. Il Regolamento di mediazione di OMCI si ispira al principio di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrative da OMCI sul territorio italiano.

3. In caso di sospensione o cancellazione di OMCI dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 10 del D.M. 180/10, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla comunicazione della data di sospensione o cancellazione.

4. In caso di mancato accordo tra le parti, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso, su istanza di una o entrambe le parti.

## 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La domanda di avvio della mediazione è depositata in forma scritta presso l'Organismo, da una delle parti o congiuntamente, attraverso:

- la compilazione del modulo per la richiesta di avvio della procedura predisposto da OMCI, disponibile sul sito [www.omci.org](http://www.omci.org);
- l'esposizione, in carta libera, della richiesta di avvio della procedura in conformità al presente Regolamento.

2. Il deposito della richiesta può avvenire tramite raccomandata a/r oppure tramite strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione (fax, PEC, e-mail). Tali strumenti sono predisposti in modo tale da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza (EX D.LGS. 196/2003 – Le informazioni pervenute sono strettamente riservate e qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione è vietato se non dietro consenso o richiesta delle parti o della parte che ha fornito l'informazione).

3. L'istanza, debitamente sottoscritta, deve contenere: l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli avvocati che le rappresentano, nonché i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni.

4. Il valore della lite deve essere indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti, il valore non potrà superare i 250.000 €.

5. La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall'organismo come non pervenuta (comunicandolo comunque per conoscenza alla/e parte/i).

6. La Mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza ovvero in caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata da quest'ultimo.

7. OMCI comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura di mediazione non oltre quindici giorni dalla richiesta di avvio. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Per eventuali aggiornamenti del Regolamento consultare [www.omci.org](http://www.omci.org)

8. Le comunicazioni tra l'organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione nel rispetto della sicurezza e riservatezza (EX D.LGS. 196/2003).

## 3. LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi di Omci e/o nelle sedi secondarie, (previo consenso delle parti), presenti nel territorio nazionale e situate presso gli studi professionali dei mediatori. Le sedi sono indicate nel sito [www.omci.org](http://www.omci.org),

2. Omci, su richiesta e con il consenso di tutte le parti e del mediatore, può fissare un altro luogo ritenuto più idoneo per lo svolgimento della procedura.

## 4. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. Le parti possono indicare nell'istanza il mediatore scelto tra le persone inserite nella lista di OMCI, consultabile anche sul sito [www.omci.org](http://www.omci.org),
2. Qualora le parti non presentino un'istanza congiunta con la scelta del mediatore tra quelli inseriti nella lista sarà OMCI a scegliere il mediatore ritenuto più idoneo allo svolgimento della mediazione per specifiche competenze professionali, tecniche e/o linguistiche.
3. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.
4. In casi particolari l'organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenere gli eventuali oneri in ugual misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base dei rispettivi tariffari.
5. Il nostro Organismo consente a chiunque possieda l'attestato da mediatore civile accreditato dal Ministero della Giustizia, la possibilità di effettuare gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 180/2010 aggiornato. Ad ogni mediazione si prevede la partecipazione di un numero di tirocinanti adeguato al locale in cui si svolge la mediazione. A fine mediazione il tirocinante firmerà la scheda di tirocinio effettuato, in cui sono riportati data e oggetto della mediazione, la stessa sarà firmata dal mediatore mentore che ha condotto la mediazione.

## 5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e di accettazione dell'incarico.
2. All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice etico per mediatori adottato da OMCI.
3. I documenti sottoscritti dal mediatore devono essere rispediti alla sede legale dell'Organismo.
4. Successivamente, il mediatore è tenuto a comunicare ad OMCI e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto, di cui è a conoscenza, che potrebbe pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza della mediazione stessa.
3. OMCI, sentite le parti, provvederà a sostituire il mediatore con un altro candidato a seguito di tale comunicazione o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi l'impossibilità di prestare la propria opera.
4. In casi eccezionali, OMCI può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
5. Qualora la mediazione sia svolta da un responsabile dell'organismo, sull'istanza di sostituzione decide il Presidente e/o il Vice Presidente di OMCI, se è lo stesso presidente a non poterla prestare, deciderà il Vicepresidente o L'Amministratore delegato responsabile della sede legale.

6. I soci, gli amministratori e i formatori di OMCI non possono essere nominati mediatori nei casi che coinvolgono parti in lite alle quali OMCI abbia fornito dei servizi di formazione, tranne se espressamente autorizzati da tutte le parti.

## 6. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. La mediazione si svolge in assenza di formalità e il mediatore è libero di condurla nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo in considerazione le richieste delle parti.
2. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole, ovvero, la soluzione più equa e/o soddisfacente tenendo conto del rispetto, delle esigenze e della volontà delle stesse.
3. La mediazione si svolge con incontri congiunti e/o separati delle parti; nell'ambito di tali incontri non avviene alcuna forma di verbalizzazione e/o registrazione visiva e/o sonora.
4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni e/o incontri separati.
5. Qualora le circostanze lo richiedano il mediatore col consenso delle parti, può condurre determinate fasi della mediazione con l'ausilio di strumenti telefonici e/o di videoconferenza.
6. Qualora il mediatore ritenga necessario, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di professionisti, previo parere di OMCI secondo le disposizioni di cui all'art. 4 punto 4.
7. Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte avanzate durante la mediazione se ritenute non congrue.
8. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo».

## 7. PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Quando l'accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 della D. Lgs. 28/10.
2. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento di mediazione, informandole prontamente delle possibili conseguenze di cui all' art. 13 del D. Lgs 28/10.
3. La proposta viene comunicata, in tempi ragionevoli, per iscritto alle parti, ed entro sette giorni dal ricevimento della stessa le parti devono comunicare per iscritto al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa. La mancata comunicazione nei termini stabiliti dal mediatore ne indica il rifiuto.
4. OMCI, sentite le parti, può nominare prima della conclusione della mediazione, un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione stessa ai fini della redazione di una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

5. Nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/10, su richiesta di una parte, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione.

6. In caso di insuccesso, il mediatore compilerà comunque il Verbale di non conciliazione.

7. In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore deve in ogni caso verbalizzare la proposta, anche se non espressamente richiesto. (Il mediatore, attraverso l'invio del Regolamento, farà sapere alle parti che, dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile).

8. Il Mediatore ove veda ci siano circostanze logiche/favorevoli, può comunque fare una proposta, la verbalizzerà e la presenterà alle parti che potranno liberamente non firmarla; questa comunque rimarrà verbalizzata e quindi a disposizione del Giudice dietro sua richiesta.

## 8. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di Mediazione di persona e può farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione alla procedura di mediazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e deve essere autorizzata espressamente dal mediatore.

2. L'assistenza da parte di un avvocato è consigliata nelle controversie particolarmente complesse o di valore superiore a 100.000 euro, salva espressa rinuncia. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite un rappresentante fornito di delega.

## 9. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- una parte non partecipa alla procedura ed è stato redatto verbale;
- è stato raggiunto un accordo per iscritto;
- il Mediatore ha verbalizzato una proposta;
- è stato redatto un verbale di conclusione della procedura a norma di legge.

2. Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo. La Mediazione può successivamente riprendere su accordo delle parti.

3. Al termine di ogni mediazione a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio da compilare.

4. A conclusione della mediazione il mediatore forma verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o l'impossibilità di sottoscrivere.

5. Il verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e verrà rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. (Tutti i documenti della Procedura di Mediazione saranno conservati da Omci per un periodo di tre anni dalla data di fine Mediazione).

6. Anche in caso di conclusione della procedura di conciliazione per mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione e/o per il ritiro di una delle parti dalla procedura stessa il mediatore redige il verbale.

7. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

## 10. ACCORDO

1. Qualsiasi accordo (di sola responsabilità delle parti), raggiunto al termine della procedura di mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dal mediatore e dalle parti, o in nome e per conto di esse.

2. Se raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore, quest'ultimo formulerà il verbale di mediazione riuscita (conciliato), contenente la proposta o gli estremi dell'accordo da allegare su documento separato al verbale, firmato dalle parti e dal Mediatore; (l'accordo sarà stipulato tra le parti stesse e di sola responsabilità di esse), successivamente anche questo sarà sottoscritto dalle parti e dal mediatore per confermare l'autenticità delle firme (il mediatore terrà copia dell'accordo allegata al verbale).

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Il verbale di Mediazione riuscita (conciliato) ed eventuale allegato, i cui contenuti non siano contrari all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale competente.

## 11. MANCATO ACCORDO

1. In caso di mancato accordo il mediatore redige verbale (verbale di mediazione con esito non conciliato) dando atto dell'esito negativo dell'incontro di conciliazione, e con l'indicazione dell'eventuale proposta se formulata.

2. OMCI attesta per iscritto sull'apposito Registro "affari di Mediazione":

- l'avvenuto avvio della Mediazione;
- la mancata partecipazione alla Mediazione (dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile) ;
- la conclusione della Mediazione.

3. In tutti casi in cui non si raggiunga un accordo il mediatore dovrà compilare il verbale di conciliazione non riuscita.

## 12. RISERVATEZZA

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.
3. Il mediatore e coloro che prestano il proprio servizio all'interno di OMCI non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al paragrafo precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
4. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza/segretezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
  - opinioni espresse, suggerimenti e/o offerte fatte dalla controparte e/o dal mediatore, nel corso della Mediazione;
  - ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;
  - la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione.
5. La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui:
  - tutte le parti vi consentono;
  - il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
  - il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
  - il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.
6. Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della Mediazione.

### 13. INDENNITA'

1. Le spese di avvio del procedimento sono in misura fissa, pari a 40 euro per ciascuna parte, e sono versate dall'istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento.
2. Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da versare ad OMCI, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore (che aumenterà in caso di conciliazione in proporzione alla tariffa di mediazione e del suo eventuale aumento), sono commisurate al valore della lite, indicato nell'istanza di mediazione, e si versano egualmente tra le parti secondo la tabella in vigore al momento dell'avvio della procedura.
3. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del c.p.c. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti non superando il limite di 250.000 €.
4. Le spese di mediazione sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione unitamente alle spese di cui al punto 1, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento e comunque non oltre il rilascio del verbale. In ogni caso nelle materie previste dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. L'Organismo e il mediatore porteranno a termine la mediazione.

5. Sono previsti importi ridotti delle spese di mediazione nella misura di 1/3 per le materie di cui all' art. 5 c. 1 nei primi 6 scaglioni e del 50% nei successivi il primo scaglione è portato ad euro 40. Quando nessuna delle controparti (per le materie facoltative, se previsto da OMCI) di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento, come previsto dall' art. 16 comma 4 e D.M.145/11, lettera e, l'importo sarà portato ad Euro 40 per il primo scaglione e ad 50 euro per gli altri. Nel caso di importi versati in più essi verranno restituiti alla parte interessata dalla sede legale amministrativa di OMCI.
6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali o di consulenti dell'Organismo, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
7. OMCI applicherà le maggiorazioni nella misura massima di 1/4 alle indennità, come previsto dall'art. 16 comma 4, in caso di successo della mediazione, e applicherà l'aumento di 1/5 in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.
8. La stessa maggiorazione (1/5) può essere applicata da OMCI nel caso di controversie riguardanti mediazioni di particolare complessità, difficoltà e/o importanza.
9. Gli importi supplementari di cui sopra andranno versati prima della consegna del verbale.
10. OMCI prevede la possibilità di ricorrere al patrocinio gratuito se in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

#### 14. RESPONSABILITA' DI OMCI E DEL MEDIATORE

1. Né OMCI, né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

#### 15. RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

#### 16. DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore.
2. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/03 "Codice in materia dei dati personali" successive modifiche ed integrazioni.

#### 17. INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.
2. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da OMCI.

## 18. LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

## ALLEGATI

Tabella delle indennità  
Codice etico per i mediatori  
Scheda di valutazione

### Allegato

Tabella delle indennità di mediazione OMCI e in **blu** allegata colonna con riduzione di 1/3 fino al sesto scaglione, della metà nei successivi (e nel primo scaglione la somma sarà di 40 Euro), per le materie obbligatorie (condizione di procedibilità), di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs 28/2010 riportate nell' art. 16 comma 4, lettera d del D.M. 180/2010 (Tabella 1), redatta in senso migliorativo (A favore delle parti), nelle indennità previste dalla tabella A allegata al D.M. 180/2010 e (Tabella 2) Redatta per comparare i costi per parte previsti dalla Tabella A del D.M. 180/2010 e i costi per parte previsti da Omci.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella di seguito riportata che è stata Redatta seguendo le indennità Previste dalla Tabella A allegata al D.M. 180/2010 art. 16 (riportata a fine del Presente Allegato dove è così possibile comparare le indennità previste dalla Tabella A con quelle previste da OMCI che, per favorire le parti e la Mediazione in senso migliorativo, ha ritenuto opportuno mantenere uguali le indennità stabilite nella Tabella A per valori di liti sino allo scaglione di € 500.000,00, e prevedere indennità inferiori alla Tabella A per i contenziosi con valori di liti superiori a questo scaglione).

**Aumenti:** L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, (che deve essere redatto seguendo i criteri o migliorandoli a favore delle parti riducendo le indennità previste dalla tabella A allegata al D.M.180/2010 e D.M. 145/11), come determinato a norma dell'art. 16 comma 4, lettere a, b, c:

**a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto**, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

**b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto** in caso di successo della mediazione;

**c) deve essere aumentato di un quinto** nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

Di seguito si riassumono gli importi dovuti e il momento in cui corrisponderli. Tutti gli importi **sono al netto di IVA**.

**(A) SPESE DI AVVIO**

Le spese di avvio, pari a 40 euro per parte, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell'adesione al procedimento.

**(B) SPESE DI MEDIAZIONE**

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di Mediazione. Le spese di mediazione sono dovute in solido da entrambe le parti nella misura totale prima dell'inizio Mediazione e comunque non oltre il rilascio del verbale; Nel caso di **Aumento** per uno dei motivi sopra elencati (lettere a,b,c art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010) la parte dovuta dovrà essere versata prima della stesura del Verbale di Mediazione. **Per Materie di cui all'art. 16 comma 4 lettera d del D.M.180/2010 ovvero quelle previste dall'at. 5 comma 1, D. Lgs 28/2010 s.m.i.** l'indennità per parte sarà a 40 Euro per il primo scaglione, **di un Terzo** fino al sesto scaglione e del 50% per i successivi scaglioni dalle indennità di Mediazioni OMCI redatta (riducendone i costi per parte), in conformità alla Tabella A allegata al D.M. 180/2010 art. 16 (sotto Riportato per intero) . \*

\* **Materie di cui all'art. 16 comma 4 lettera d del D.M.180/2010 ovvero quelle previste dall'at. 5 comma 1, D. Lgs 28/2010 s.m.i.**

Alle indennità deve essere applicata l'iva al 21%

1) **Tabella indennità OMCI comprensiva di colonna con indennità Ridotte Dalla tabella A dell'art. 16 a 40 Euro per il primo scaglione, di 1/3 per i primi 6 scaglioni e del 50% per gli altri; per le Materie di cui all'art. 16 comma 4 lettera d del D.M.180/2010 e D.M. 145/11 che riporta quelle previste dall'at. 5 comma 1, D. Lgs 28/2010 s.m.i. (Colonna blu\*) ;**

<b>Valore della lite</b>	<b>Spese di mediazione Art. 2 del D.Lgs 28/10 OMCI (per parte) ridotte rispetto alla tabella A dell'art. 16</b>	<b>* Spese "ridotte di un terzo", per Mediazioni obbligatorie (condizione di procedibilità), di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs 28/2010 riportato nell' art. 16 comma 4, lettera d, D.M. 180/2010 e D.M. 145/11 (Per Parte)</b>
Oltre € 5.000. 000	€ 7.000	€ 4.600
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 4.500	€ 2.600
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.500	€ 1.900
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2000	€ 1.000
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000	€ 650
Da 25.000 a € 50.000	€ 500	€ 300
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360	€ 240
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240	€ 160
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130	€ 85
Fino a € 1.000	€ 65	€ 40

**(C) EVENTUALI ALTRI MOTIVI DI RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE PREVISTE DALL'ART. 16 del D.M. 180/2010.**

Oltre per le Controversie relative all' art. 5 comma 1 del D.Lgs 28/2010 s.m.i. come previsto dall'art. 16 comma 4, lettera d,(modificata dal D.M.145/11, se previsto da OMCI) l' indennità di Mediazione deve essere ridotta a 40 Euro per il primo scaglione e 50 Euro per gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quelle che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento art. 16 comma 4, lettera e, D.M. 180/2010. (SE previsto da Omci)

**Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.**

**2) INDENNITA' PREVISTE DALLA TABELLA A, DEL D.M. 180/2010, E DALL' OMCI:**

<b>Valore della lite</b>	<b>Indennità previste dalla Tabella A allegata al D.M. 180/2010 (per parte)</b>	<b>Spese di mediazione Art. 2 del D.Lgs 28/10 OMCI (per parte) ridotte rispetto alla tabella A dell'art. 16</b>
Oltre € 5.000. 000	€ 9.200	€ 7.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200	€ 4.500
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800	€ 3.500
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000	€ 2.000
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000	€ 1.000
Da 25.000 a € 50.000	€ 600	€ 500
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360	€ 360
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240	€ 240
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130	€ 130
Fino a € 1.000	€ 65	€ 65

**Il Regolamento e le indennità Omci sono stati redatti in conformità all'Art 16 del D. M. 180/10 e 145/11.**